



Roma, 17 febbraio 2023

Prot. D23/1227

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *"i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento"*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", anche il "Codice".
- l'Art. 1 del D.L. n. 72/2020, c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificata dal D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021, che, al comma 1, prevede l'applicazione, *"in deroga agli articoli 36, comma 2 e 157 comma 2"* del suddetto Codice, *"delle procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4"* dello stesso articolo *"qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023"*;
- le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito ANAC), di attuazione del Codice, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097/2016, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5/2018 e con successiva Delibera del Consiglio n. 636/2019 al D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 55/2019.

Considerato che

- il Fondo, data la crescita del proprio organico e le caratteristiche strutturali e manutentive dei propri uffici, intendendo trasferire la sede legale e i relativi uffici in altro immobile sito in Roma - 00147, via Marco e Marcelliano, n. 45 Scala B piani 7° e 8° (anche l'"Immobile"), ha stipulato in

data 15 luglio 2022 un Contratto di locazione commerciale (Prot. n. D22/68257) avente ad oggetto un Immobile e n. 15 (quindici) parcheggi;

- il Fondo in accordo con la Proprietà dello stabile, al fine di assicurare che solo il proprio personale dipendente, oltre al personale esterno dallo stesso di volta in volta autorizzato, possa raggiungere gli uffici siti ai piani 7° e 8° dell'Immobile, intende dotarsi di specifico servizio elettronico di "controllo accessi ascensori", comprensivo di dispositivo di rilevazione accessi e dei relativi *badge* per lo sblocco della salita ascensore ai piani indicati;
- è pertanto esigenza del Fondo, tenuto conto che resta a carico della Proprietà dello stabile la fornitura del dispositivo di rilevazione accessi, individuare un Operatore economico specializzato al quale affidare, ai sensi dell'Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, così come sostituito dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge 108/2021, la fornitura e il relativo servizio di programmazione di n. 31 *badge* per la salita dell'ascensore ai piani in cui sono ubicati gli uffici del Fondo (di seguito per brevità la "**Fornitura**");
- in data 16 febbraio c.a., tenuto conto della necessità sopra evidenziata, è stata trasmessa la Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/102) alla "KONE S.p.A.", operatore economico specializzato già fornitore per la Proprietà dello stabile del dispositivo di rilevazione accessi nonché in possesso delle caratteristiche e delle competenze necessarie per soddisfare le esigenze prospettate dal Fondo;
- in pari data, 16 febbraio c.a., è pervenuta al Fondo, in risposta alla formulata Richiesta, l'Offerta della "KONE S.p.A." (Prot. n. G23/102) recante descrizione delle modalità di gestione della Fornitura e indicazione specifica delle voci di costo applicate per l'esecuzione della stessa;

Dato atto che

- la Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'Art. 1 comma 2 lett. a), così come sostituita dall'Art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 2021, in deroga all'Art. 36, comma 2 stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono ad "*affidamento diretto [...] per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro*", qualora la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture, secondo le procedure semplificate di cui all'Art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'Art. 30, comma 1 del Codice richiamati nelle Linee Guida N. 4 ANAC;

- nel rispetto delle suindicate disposizioni del Codice, delle Linee Guida N. 4 ANAC, il Fondo ritiene opportuno affidare la Fornitura descritta alla “KONE S.p.A.” (C.F.: 05069070158/P.IVA: 12899760156) per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 630,00 (seicentotrenta/00) al netto di IVA di legge, inclusivo di € 470,00 (quattrocentosettanta) al netto di IVA di legge per la fornitura dei dispositivi richiesti (n. 31) così come risultanti da Offerta e di € 160,00 (centosessanta) al netto di IVA di legge, a consumo, stimati dal Fondo per la fornitura di ulteriori *badge* che dovessero rendersi necessari;
- l’affidamento è motivato in ragione:
 - della rispondenza delle caratteristiche della Fornitura offerta a fronte delle esigenze prospettate dal Fondo, come indicate nella Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/102);
 - della congruità del prezzo garantito al Fondo per la Fornitura richiesta;
 - della competenza ed esperienza ultracinquantenne vantata dall’Operatore economico nella attività oggetto della Fornitura;
- la natura dell’affidamento è tale da non far percepire rischi di un inadempimento dell’Operatore economico affidatario e inoltre, in considerazione della verificata solidità e professionalità dello stesso e dell’importo della Fornitura, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di non richiedere la cauzione definitiva ai sensi dell’Art. 103, comma 11, del Codice;
- ai sensi dell’Art. 32, comma 2 del Codice, richiamato al punto 4.1.3 delle Linee Guida N. 4 dell’ANAC, nel caso di affidamenti diretti *“la Stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e delle Linee Guida ANAC richiamate e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto a “KONE S.p.A.” (C.F.: 05069070158/P.IVA: 12899760156) in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo “Attività di Gestione”, sottovoce “AG3.1.2 Utenze e servizi”.



Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare la fornitura e il servizio di programmazione di *badge* di accesso mediante ascensore ai piani 7° e 8° della nuova sede, alla società “KONE S.p.A.” (C.F.: 05069070158/P.IVA: 12899760156), con sede legale in via Figino, n. 41 - 20016 Pero (MI), ritenuta congrua l’Offerta formulata (Prot. n. G23/102), per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 630,00 (seicentotrenta/00) al netto di IVA di legge, inclusivo di € 470,00 (quattrocentosettanta) al netto di IVA di legge per la fornitura dei n. 31 (trentuno) dispositivi richiesti così come risultanti da Offerta e di € 160,00 (centosessanta) al netto di IVA di legge, a consumo, stimati dal Fondo per la fornitura di ulteriori badge che dovessero rendersi necessari;
2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’Art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, delegarla alla firma del Contratto ovvero alla sottoscrizione del preventivo per accettazione;
3. di richiedere lo SMART CIG per la suddetta procedura;
4. che, preso atto della sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati, l’affidamento diverrà efficace previa consultazione del casellario ANAC nonché verifica del documento di regolarità contributiva (DURC) e della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti, secondo quanto indicato dalla disciplina di riferimento;
5. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto ovvero per la sottoscrizione del preventivo, ai sensi dell’Art. 32, comma 14 del Codice, con esonero dal prestare la cauzione definitiva in ragione delle descritte motivazioni;
6. di procedere, ai sensi dell’Art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito istituzionale del Fondo, www.fondoforte.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Avvisi pubblici e bandi di gara”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582